

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati»

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» depositata
il 23 gennaio 2009²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 23 gennaio 2009 «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 108b⁴ (nuovo) Misure di politica fiscale volte a promuovere
la proprietà abitativa

¹ La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

² A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

- a. al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;

¹ RS **101**

² FF **2009** 1103 2121

³ FF **2010** 4667

⁴ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

- b. se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro. Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁵ (nuovo)

*8. Disposizione transitoria dell'art. 108b⁶
(Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa)*

La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b⁷ da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b⁸ è applicabile direttamente.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

⁵ La numerazione definitiva della disposizione transitoria relativa al presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare.

⁶ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

⁷ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.

⁸ Se l'iniziativa popolare «Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio» è respinta nella votazione popolare del 17 giugno 2012, l'articolo 108b diviene l'articolo 108a.